



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 novembre 2006 (27.11)  
(OR. EN)**

**15277/06**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0260 (COD)**

---

**AUDIO 57  
TELECOM 110  
CONSOM 112  
CODEC 1293**

**RISULTATI DEI LAVORI**

---

del: Consiglio

---

n. doc. prec.: 14616/06 AUDIO 54 TELECOM 102 CONSOM 101 CODEC 1202

n. prop. Com: 15983/05 AUDIO 44 TELECOM 152 COMPET 290 RECH 244 CULT 75  
EDUC 200 SOC 524 CONSOM 57 SAN 219 CODEC 1209

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Televisione senza frontiere)  
– *Orientamento generale*

---

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale raggiunto al Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" del 13 novembre 2006.

Il testo è presentato in una versione consolidata nella quale il testo in tondo indica le disposizioni invariate dell'attuale direttiva, il testo in corsivo indica la proposta della Commissione e le modifiche proposte dalla presidenza figurano in grassetto.

**Direttiva modificata "TELEVISIONE SENZA FRONTIERE"**

- Versione consolidata -

DIRETTIVA [ ] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA  
DIRETTIVA 89/552/CEE DEL CONSIGLIO

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Testo rilevante ai fini del SEE

Il titolo è modificato come segue:

*"Direttiva [n.] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva Servizi di Media Audiovisivi)".*

CAPO I  
**Definizioni**

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) *"servizio di media audiovisivo"*

- *un servizio, quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato, **che è sotto la responsabilità editoriale<sup>1</sup> di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi [...] al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per siffatti servizi di media audiovisivi si intendono o le trasmissioni televisive come definite alla lettera c) o i servizi a richiesta come definiti alla lettera e)***

*e/o*

- **una comunicazione commerciale audiovisiva.<sup>2 3 4</sup>**

---

<sup>1</sup> **Considerando 16 bis: Un fornitore di servizi di media deve esercitare la responsabilità editoriale sul suo servizio. Per responsabilità editoriale si intende il controllo preventivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso di servizi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti dei servizi forniti.**

<sup>2</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>3</sup> **Considerando 13 modificato: La definizione di servizi di media audiovisivi comprende solo i servizi di media audiovisivi, sia programmati che a richiesta, **che sono media di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Tuttavia, poiché copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati, e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati dagli utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse. La definizione esclude tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi.****

<sup>4</sup> **Considerando 15 bis: La presente direttiva non riguarda i servizi, quali i servizi di giochi d'azzardo e i giochi in linea, il cui obiettivo principale non è la fornitura di programmi.**

a bis) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le produzioni televisive originali.<sup>5</sup>

b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione;

c) "radiodiffusione televisiva" [...] o "trasmissione televisiva" (ossia servizio lineare di media audiovisivo), un servizio di media audiovisivo [...] fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea<sup>6</sup> di programmi [...] in base ad un palinsesto di programmi;

d) "organismo di radiodiffusione televisiva", [...] un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive [...];

e) "servizio a richiesta" (ossia servizio non lineare di media audiovisivo) [...], un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta [...] sulla base di un [...] catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Recital 16 (aggiunta): **Mentre lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo è la fornitura di programmi, ossia di serie di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, la definizione di tale servizio include anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolaggio e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, che non incide sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato.**

<sup>6</sup> Nuovo considerando: [...] **Nel contesto della radiodiffusione televisiva la nozione di visione simultanea comprende anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.**

<sup>7</sup> Considerando 13 bis: **La caratteristica dei servizi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono destinati al medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e che, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l'utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell'ambito della presente direttiva. Su questa base, per impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, la nozione di programma dovrebbe essere interpretata in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.**

f) *"comunicazione commerciale audiovisiva", immagini [...], siano esse sonore o non, che [...]* sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. [...] **Tali immagini [...] accompagnano o [...] sono inserite in un programma a pagamento o dietro altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti.**

g) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

h) "**comunicazione commerciale audiovisiva** occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta [...] dal **fornitore di servizi di media** per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

<sup>8</sup> i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata [...] *nella fornitura di servizi di media audiovisivi* o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di [...] **servizi o programmi di media audiovisivi** al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

j) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

---

<sup>8</sup> Aggiunta al considerando 46: **L'elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall'inserimento di prodotti è il fatto che nell'inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nella trama di un programma (motivo per cui la definizione di cui all'articolo 1, lettera k) contiene la parola "in"). Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte dell'intreccio.**

k) *"inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio [...] in un programma [...] dietro pagamento o altro compenso.*

l) (ex articolo 6)

i) "opere europee":

[...] - opere originarie degli Stati membri;

[...] - opere originarie di Stati terzi europei parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa e che rispettano le condizioni di cui al punto ii);

[...]

[...] - *opere coprodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di questi accordi.*

Le disposizioni del [...] **secondo e terzo trattino** si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nei paesi terzi interessati.

ii) Le opere di cui al **primo e secondo trattino del punto i)** [...] sono opere realizzate principalmente con autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui al **primo e secondo trattino del punto i)** [...] purché rispettino le tre condizioni seguenti:

- siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
- la produzione delle opere sia soprintesa e realmente controllata da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

- il contributo dei coproduttori di tali Stati al totale dei costi di coproduzione sia preponderante e la coproduzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

[...]

- iii) Le opere che non sono opere europee ai sensi del **punto i)** [...] ma che sono prodotte nel quadro di trattati bilaterali di coproduzione tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che i produttori comunitari forniscano una quota maggioritaria al totale dei costi di produzione e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

[...]

## CAPO II

### Disposizioni generali

#### Articolo 2

- 1 Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti [...] *i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media* soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme del regime giuridico applicabile ai [...] *servizi di media audiovisivi* destinati al pubblico nello Stato membro in questione.
  
2. Ai fini della presente direttiva i [...] *fornitori di servizi di media* soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:
  - a) quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3;
  - b) quelli ai quali si applica il paragrafo 4.
  
3. Ai fini della presente direttiva si considera che un [...] *fornitore di servizi di media* sia stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:
  - a) [...] *il fornitore di servizi di media* ha la sua sede sociale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul [...] *servizio di media audiovisivo* sono prese in tale Stato membro;
  - b) se un [...] *fornitore di servizi di media* ha la sede sociale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali [...] *sul servizio di media audiovisivo* sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della [...] *attività di servizio di media audiovisivo*; se una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della [...] *attività di servizio di media audiovisivo* opera in ciascuno di tali Stati membri, [...] *il fornitore di servizi di media* si considera stabilito nello Stato membro in cui ha la sede sociale; se una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della [...] *attività di servizio di media audiovisivo* non opera in alcuno di tali Stati membri, [...] *il fornitore di servizi di media* si considera stabilito nello Stato membro in cui ha iniziato in primo luogo [...] *la sua attività* conformemente al regime giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;

- c) se [...] un *fornitore di servizi di media* ha la sede sociale in uno Stato membro ma le decisioni sul [...] *servizio di media audiovisivo* sono prese in un paese terzo o viceversa, tale fornitore si considera stabilito nello Stato membro in questione purché una parte significativa della manodopera impegnata nello svolgimento della [...] *attività di servizio di media audiovisivo* operi in tale Stato membro.
4. [...] *I fornitori di servizi di media* cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:
- [...]
- a) [...] se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;
- b) [...] anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità satellitare di competenza di tale Stato membro.
5. Qualora non sia possibile determinare quale Stato membro eserciti la propria giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il [...] *fornitore di servizi di media* è stabilito ai sensi dell'articolo [...] 43 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.
6. La presente direttiva non si applica ai [...] *servizi di media audiovisivi* che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri *per mezzo di comuni apparecchi di ricezione*.
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. [...]

## Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di [...] *servizi di media audiovisivi* provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.
  
2. **Riguardo alla radiodiffusione televisiva**, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se sono rispettate le condizioni seguenti:
  - a) **una trasmissione televisiva** proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 22, paragrafo 1 o 2, e/o all'**articolo 3 ter**;
  - b) durante i 12 mesi precedenti **l'organismo di radiodiffusione televisiva** ha già violato la disposizione (le disposizioni) di cui alla lettera a) almeno in due occasioni;
  - c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto **all'organismo di radiodiffusione televisiva** e alla Commissione le asserite violazioni e le misure che intende adottare qualora tali violazioni dovessero ripetersi;
  - d) le consultazioni con lo Stato membro di trasmissione e la Commissione non hanno prodotto una soluzione amichevole entro 15 giorni dalla notifica prevista alla lettera c) e l'asserita violazione persiste.

Entro due mesi dalla notifica delle misure adottate dallo Stato membro la Commissione prende una decisione sulla compatibilità o meno delle misure con il diritto comunitario. In caso di decisione negativa, allo Stato membro sarà chiesto di porre fine con urgenza alle misure in questione.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicata l'applicazione di procedure, rimedi o sanzioni per le violazioni in questione nello Stato membro avente giurisdizione **sull'organismo di radiodiffusione televisiva** interessato.
  
4. **Riguardo ai servizi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 conformemente alle condizioni e alle procedure di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE.**<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nuovo considerando: **La direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, si applica pienamente fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo diversamente disposto in quest'ultima.**

### Articolo 3

1. <sup>10</sup> Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere [...] ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

1 bis. Uno Stato membro, nei casi in cui

- a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale<sup>11</sup>; e
- b) ritiene che un organismo di radiodiffusione televisiva soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all'organismo di radiodiffusione televisiva di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. **Entrambi gli Stati membri possono invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 23 bis a esaminare il caso.**

---

<sup>10</sup> **Nuovo considerando: La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, quale modificata dalla direttiva 98/48/CE. Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi audiovisivi di media di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva sarebbero soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE.**

<sup>11</sup> Nuovo considerando: La nozione di "norme di interesse pubblico generale" è stata elaborata dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 43 e 49 del trattato ed include, tra l'altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale. Lo Stato membro richiedente dovrebbe garantire che le norme nazionali specifiche in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio, idonee al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e si limitino a quanto necessario per conseguirli.

**1 ter. Il primo Stato membro, qualora ritenga:**

- a) che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 1 non siano soddisfacenti; e**
- b) che l'organismo di radiodiffusione televisiva in questione si sia stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per evitare le norme più rigorose, nei settori coordinati dalla presente direttiva, che sarebbero applicabili ad esso se fosse stabilito nel primo Stato membro, può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore di servizi di media.**

**Siffatte misure sono oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio, idonee al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono limitarsi a quanto necessario per conseguirli. <sup>12</sup>**

---

<sup>12</sup> Considerando 47 riveduto: [...] Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti e la Commissione. **Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra le rispettive autorità abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla presente direttiva e in particolare gli articoli 2, 2 bis e 3.**

**1 quater.** *Gli Stati membri possono adottare misure in applicazione del paragrafo 1 ter solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:*

- a) *[...]*
- b) *[...]*
- c) **esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione e**
- d) **la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 1 bis e 1 ter sono correttamente motivate.**

**1 quinquies.** *La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 quater, lettera c). Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle.*

2. *Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che [...] i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.*

*[...]*

3. *Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva **nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici.** Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.*<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> **Nuovo considerando 25 (prima parte soppressa):** L'esperienza nel settore audiovisivo ha dimostrato che la coregolamentazione e l'autoregolamentazione attuate conformemente alle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri possono svolgere un ruolo importante nell'offrire un alto livello di protezione dei consumatori. **Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso a tali strumenti. Ciò non obbliga gli Stati membri ad istituire regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né ostacola o mette a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione che sono già in corso negli Stati membri e si stanno dimostrando efficaci.**

## CAPO II bis

### **Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi**

#### *Articolo 3 bis (ex articolo 3 quater)*

*Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:*

- a) il nome del fornitore di servizi di media;*
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;*
- c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;*
- d) se del caso, l'autorità di regolamentazione competente.*

#### *Articolo 3 ter (ex articolo 3 sexies)*

*Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi [...] forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze **di razza, sesso, religione o nazionalità** [...].*

#### *Articolo 3 quater (ex articolo 3 undecies)*

**Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.**

*Articolo 3 quinquies (ex articolo 3 octies)*

*Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:*

- a) le comunicazioni commerciali devono essere [...] prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;*
- b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;*
- c) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono:*

**(-i) pregiudicare il rispetto della dignità umana;**

- i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;*
- ii) offendere convinzioni religiose o politiche;*
- iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;*
- iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;*

- d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva [...] avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;*
- e) le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non devono rivolgersi **specificatamente** ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande;*

**e bis) [ex articolo 14, paragrafo 1]**

**le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media sono vietate.**

- f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minori. Non devono pertanto esortare i minori ad acquistare o noleggiare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.*

*Articolo 3 sexies (ex articolo 3 nonies)*

1. *I servizi o programmi di media audiovisivi sponsorizzati [...] devono rispettare le seguenti prescrizioni:*
  - a) *[...] il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;*
  - b) *non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;*
  - c) *i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione [...]. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. [...].*
  
2. *I servizi o programmi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. [...]*
  
3. *La sponsorizzazione di servizi o programmi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.*
  
4. *I notiziari e i programmi sull'attualità non sono sponsorizzati. **Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.[...]***

*Articolo 3 septies (ex articolo 3 decies)*

1. **È proibito l'inserimento di prodotti.**
2. **In deroga dal paragrafo 1 gli Stati membri possono scegliere di permettere esplicitamente l'inserimento di prodotti**
  - nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per la televisione, in trasmissioni sportive e in programmi di intrattenimento leggero; o
  - nei casi in cui non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi in vista della loro inclusione in un programma.

**I programmi per bambini non contengono inserimento di prodotti.**

**I programmi [...] che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:**

- a) *[...] il loro contenuto e, nel caso di radiodiffusioni televisive, la loro programmazione non [...] sono in alcun caso [...] influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;*
- b) *non [...] incoraggiano direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;*

**b bis) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;**

- c) *i telespettatori [...] sono chiaramente informati [...] dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. [...] I programmi che contengono inserimento di prodotti [...] sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.*<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Considerando 45: - Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso l'inserimento di prodotti che è legittima ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell'esistenza dell'inserimento del prodotto; ciò può essere fatto menzionando i prodotti interessati o segnalando che l'inserimento del prodotto ha luogo in un dato programma.*

**Nei casi in cui non sia stato effettuato un pagamento o dato un compenso analogo al fornitore di servizi di media per l'inserimento di prodotti, gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera c).**

- 3. In ogni caso [...] i programmi non devono contenere inserimento di prodotti**
- *a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco;*

**o**

  - **specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.**
- 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il [data: limite per il recepimento della direttiva].**

**Disposizioni applicabili unicamente ai servizi a richiesta**

*Articolo 3 octies (ex articolo 3 quinquies)*

*Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi a richiesta [...] forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione [...] che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi a richiesta.*<sup>15</sup>

*Articolo 3 nonies (ex articolo 3 septies)*

1. *Gli Stati membri assicurano che i servizi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse [...]. La promozione potrebbe riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi proposti dai servizi.*

[...]

3. *Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione della presente direttiva, e in seguito ogni [...] quattro anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.*

4. *Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici.*

---

<sup>15</sup> Considerando 32 riveduto: - È quindi opportuno che tali misure, quali l'uso di codici PIN (numero di identificazione personale), siano --.

**Diritti esclusivi e disposizioni in materia di brevi estratti dell'attualità  
nella radiodiffusione televisiva**

*Articolo 3 decies (ex articolo 3 bis)*

1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che gli organismi di radiodiffusione televisiva soggetti alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che gli organismi di radiodiffusione televisiva soggetti alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da essi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi designati da detto Stato membro conformemente ai paragrafi precedenti.

*Articolo 3 undecies (ex articolo 3 ter)*

1. **Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, ogni organismo di radiodiffusione televisiva stabilito nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad [...] avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un organismo di radiodiffusione televisiva soggetto alla loro giurisdizione.**
2. **Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo agli organismi di radiodiffusione televisiva di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell'organismo di radiodiffusione televisiva di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.**
3. **In alternativa al paragrafo 2, uno Stato membro può istituire un sistema equivalente che consente l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.**<sup>16</sup>
4. **Tali estratti sono utilizzati esclusivamente per le notizie di attualità.**
5. **Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri garantiscono, conformemente alle loro prassi e ai loro ordinamenti giuridici che le modalità e condizioni concernenti l'uso di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti ed i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione[...].**

---

<sup>16</sup> Nuovo considerando: Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso agli avvenimenti di grande interesse ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità sono compatibili con quelle della direttiva 2001/29/CE e con le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore. Di regola, gli Stati membri facilitano l'accesso agli avvenimenti concedendo l'accesso al segnale dell'organismo di radiodiffusione televisiva conformemente all'articolo 3 undecies, paragrafo 2. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo. Tali metodi comprendono, tra l'altro, la concessione dell'accesso al luogo di svolgimento di tali avvenimenti prima di concedere l'accesso al segnale.

## CAPO III

### Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che gli organismi di radiodiffusione televisiva riservino ad opere europee [...] la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di televideo e televendita. Tenuto conto delle responsabilità dell'organismo di radiodiffusione televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non deve essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato Membro in questione.  
Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990.
3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5. La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del trattato. La Commissione può tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano i nuovi organismi di radiodiffusione televisiva, nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.

4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva. A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

#### Articolo 5

Gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, affinché gli organismi di radiodiffusione televisiva riservino ad opere europee realizzate da produttori indipendenti da detti organismi il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di televideo o televendita - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità degli organismi di radiodiffusione televisiva verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; la proporzione in questione deve essere raggiunta riservando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire opere trasmesse entro i cinque anni dalla loro produzione.

Articolo 6

[...]

*Articolo 7*

[...]

Articolo 9

Il presente capo non si applica alle trasmissioni televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

## CAPO IV

### Publicità televisiva [...] e televendita

#### Articolo 10

1. La pubblicità televisiva e le televendite sono chiaramente riconoscibili come tali e sono nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se *inseriti in trasmissioni di manifestazioni sportive*, costituiscono un'eccezione.
3. [...]
4. [...]

#### Articolo 11

[...]

1. Gli Stati membri assicurano che in caso di interruzioni dei programmi con pubblicità o televendite restino impregiudicati l'integrità dei programmi, **tenuto conto degli intervalli naturali e della durata e della natura del programma**, e i diritti degli aventi diritto.<sup>17</sup>

[...]

- ~~3~~ 2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione dei telefilm, degli sceneggiati a puntate e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo di **almeno** 30 minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo di **almeno** 30 minuti, purché la durata prevista del programma sia superiore a 30 minuti. Nelle funzioni religiose non si possono inserire né pubblicità né televendite.

[...]

---

<sup>17</sup> Considerando 43: La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo, **in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l'altro**, e limita, pertanto, il numero di interruzioni autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.



*Articolo 12*

[...]

*Articolo 13*

[...]

Articolo 14

1. [...] **[Trasferito all'articolo 3 quinquies]**
2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1965 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali, nonché la televendita di cure mediche.

Articolo 15

La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche si conformano ai seguenti criteri:

- a) non rivolgersi espressamente ai minori né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
- b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;
- c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
- d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche, stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

- e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
- f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

*Articolo 16*

[...]

*Articolo 17*

[...]

Articolo 18

[...]

1. La proporzione di [...] spot pubblicitari e spot di televendita in una determinata ora d'orologio non supera il 20%.<sup>18</sup>

[...]

2. *Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'organismo di radiodiffusione televisiva connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.*

*Articolo 18 bis*

[...]

---

<sup>18</sup> Considerando 44 riveduto: La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche durante la prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot pubblicitari e quelli di televendita e **interpretarlo come applicato a finestre di televendita che abbiano una durata inferiore a 15 minuti**; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% di pubblicità per ora di orologio. [...]

## Articolo 19

[...]

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, **ai canali televisivi dedicati [...]** esclusivamente alla *pubblicità* e alle televendite, *nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all'autopromozione*. A tali **canali** non si applicano il Capo III, *né l'articolo 11 (norme sull'inserimento)*, né l'articolo 18 (durata della pubblicità e delle televendite).

## *Articolo 19 bis*

[...]

## Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2 [...] e all'articolo 18 [...] per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri. [...]

## CAPO V

### Tutela dei minori [...] nelle trasmissioni televisive

#### Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni degli organismi di radiodiffusione televisiva soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escluda che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi.
3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

#### *Articolo 22 bis*

[...]

## CAPO VI

### **Diritto di rettifica nelle trasmissioni televisive**

#### Articolo 23

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.
2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti sono fatti valere nei confronti di tutti gli organismi di radiodiffusione televisiva soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'organismo di radiodiffusione radiotelevisiva o sia contraria al buon costume.
5. Sono previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

CAPO VI bis  
**Comitato di contatto**

Articolo 23 bis

1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
  
2. I compiti del comitato sono:
  - a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, in particolare dall'applicazione dell'articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;
  - b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri;
  - c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;
  - d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;
  - e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne [...] *i servizi di media audiovisivi*, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;
  - f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.

**CAPO VI ter**  
**Cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione**

*Articolo 23 ter*

1. [...]
2. *Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 2 bis e 3.*

CAPO VII  
**Disposizioni finali**

Articolo 24

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di radiodiffusione televisiva.

*Articolo 25*

[...]

*Articolo 26*

Entro il [...] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva nella versione modificata e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore [...] *dei servizi di media audiovisivi*, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, [...] *del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri.*

**La relazione valuta anche la questione della pubblicità che accompagna i programmi per bambini, in particolare giudica se le norme quantitative e qualitative figuranti nella direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione.**

*Articolo 2 della direttiva di modifica*

*Il regolamento (CE) n. 2006/2004<sup>19</sup> è così modificato:*

*il testo del punto 4 dell'allegato "Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)", è sostituito dal seguente.*

*"4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 3 octies a 3 nonies<sup>20</sup> e articoli da 10 a 20<sup>21</sup>. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>".*

*Articolo 3 della direttiva di modifica*

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni [...].<sup>23</sup>*

---

<sup>19</sup> GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

<sup>20</sup> GU L xxxx, pag. xxx.

<sup>21</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>22</sup> GU L xxxx, pag. xxx.

<sup>23</sup> Nuovo considerando aggiunto: **Conformemente all'articolo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.**

*Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.*

2. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.*

*Articolo 4 della direttiva di modifica*

*La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

*Articolo 5 della direttiva di modifica*

*Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.*

*Fatto a Bruxelles, addì [...]*

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*[...]*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*[...]*